



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il giudice,

letta la domanda ex art. 700 c.p.c. contestuale al ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 7737/2015 e la documentazione allegata;

rilevato che le parti ricorrenti affermano la sussistenza di urgenza e di conseguente *periculum in mora* con riguardo a *“un imminente varo dal parte del Ministero...di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato a stabilizzare oltre 100.000 precari della scuola e in particolare gli aventi diritto all’inserimento”*;

rilevato che detta evenienza è del tutto incerta nell'*an* e nel quando e che parimenti incerto è il contenuto dell'ipotizzata misura governativa;

ritenuto che quindi, a prescindere da ogni ulteriore valutazione in ordine al *fumus*, non vi siano i presupposti per l'invocata tutela inaudita altera parte;

rilevato di respingere la richiesta di notificazione ex articolo 151 c.p.c., formulata per la pubblicazione del ricorso sul suo sito Internet della Amministrazione convenuta. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza *“in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo “fax” in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione”* (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003). Sicché, sulla base di tali principi, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati (che deve essere rispettato anche per i ricorsi d'urgenza, potendo incidere, evidentemente,



anch'essi in modo significativo nella sfera giuridica dei controinteressati), considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c.

Perciò, nel bilanciamento tra le esigenze di celerità attoree (che possono, peraltro, essere salvaguardate dall'efficacia *ex tunc* della sentenza di merito) e il diritto di difesa dei controinteressati, appare opportuno far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c.;

ritenuto di provvedere con separato decreto alla fissazione di udienza ex art. 420 c.p.c.;

p.t.m.

non emette provvedimenti *inaudita altera parte*;

non autorizza la notifica ex art. 151 c.p.c.;

FISSA

la comparizione personale delle parti per l'assunzione delle sommarie informazioni per il giorno 11 AGOSTO 2015 ore 10.30

Invita le parti convenute a costituirsi depositando memoria il giorno immediatamente antecedente l'udienza fissata.

Manda il ricorrente per la notifica alle controparti entro il 25 luglio 2015.

Milano, 10 luglio 2015

Il giudice

dott.ssa Francesca Saioni

